

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30034-l-esposizione-all-amianto-profilo-previdenziali-e-risarcitori>

Autore: Passalacqua Caterina

L'esposizione all'amianto: profili previdenziali e risarcitori

L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO: PROFILI PREVIDENZIALI E RISARCITORI

SOMMARIO: 1. LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO: IL D. LGS. 926/1994 ED IL 'NUOVO' TESTO UNICO DELLA SICUREZZA; 2. L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO: PROFILI PREVIDENZIALI; 3. RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO NEL D. LGS. N. 38 DEL 2000; 4. CONCLUSIONI

1. LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO: IL D. LGS. 926/1994 ED IL 'NUOVO' TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

A partire dagli anni '70 si registra un crescente interesse del legislatore nazionale e comunitario in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Nonostante l'articolo 1 della Carta Costituzionale, che recita "l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro", e le altre norme contenute nella Costituzione inerenti al lavoro¹ entrino in vigore il 1° gennaio 1948, i principi di tutela del lavoratore in essi enucleati hanno dovuto attendere la legge del 20 maggio 1970, nota come "Statuto dei Lavoratori", per trovare 'positiva' attuazione.

Nel codice del 1942 si è certamente impiegata una prospettiva 'utilitaristica', rivolta alla tutela dell'impresa e della *res*, antitetica al taglio 'antropocentrico' di cui è invece intrisa la nostra Carta dei diritti fondamentali, che, introducendo una vera e propria 'rivoluzione copernicana' del diritto, ha come *mens legis* la tutela dell'individuo *uti singulus* e nelle formazioni sociali. Il legislatore si è quindi progressivamente rivolto ad una rielaborazione della disciplina, basandosi sul bilanciamento della tutela dell'endiadi impresa-lavoro: la libertà di esercitare

¹ Gli articoli 3 e 4 si occupano rispettivamente della "effettiva partecipazione" del lavoratore "all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", e il diritto del cittadino al lavoro e alla realizzazione delle proprie aspirazioni contribuendo al contempo "al progresso materiale e spirituale della società". La Carta Costituzionale dedica la prima parte del titolo III (artt. 35-40) alla tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni": si prevedono quindi il diritto del lavoratore a condizioni di lavoro eque e 'salutari', che non comportino un rischio per la sua integrità fisica e morale; la parità, anche sul luogo di lavoro, tra uomo-donna e la protezione del minore e del cittadino inabile al lavoro, ed infine il diritto allo sciopero e alla partecipazione alle attività aziendali.

“l’iniziativa economica privata” non deve mai tradursi in un’illegitima compressione dei diritti del lavoratore.

In questo processo di graduale ‘propensione’ verso la tutela del lavoratore *in primis* in quanto persona e soltanto *in secundis* in quanto prestatore di attività alle dipendenze di altri, occupa una posizione di primaria importanza il decreto n. 626/1994, ‘archetipo’ del recente testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro(d.lgs. 81/2008).

“La normativa sulla sicurezza del lavoro ‘di nuova generazione’ è il risultato delle tecniche comunitarie di cd. armonizzazione coesiva, processo realizzato mediante l’adozione di diverse direttive che hanno imposto agli Stati Membri una progressiva adesione ai principi europei”, in attuazione dell’articolo 118A dell’Atto unico europeo, che prevede “il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori”².

Il principio su cui si plasma la normativa inerente la responsabilità nel settore della sicurezza del lavoro è quello di prevenzione, ossia dei danni prevedibili e ‘calcolabili’, la cui risarcibilità appare quasi ‘scontata’ se confrontati a quelli potenziali, imprevedibili e ‘incalcolabili’ del principio di precauzione: “la precauzione è infatti relativa ai rischi potenziali, la prevenzione ai rischi reali”³.

L’impiego della tutela della persona quale criterio teleologico della normativa sulla sicurezza nel luogo di lavoro è espresso nel ricorso solo *extrema ratio* a misure sanzionatorie, essendo infatti lo scopo del legislatore “quello di assicurare effettività

² N. MAZZACUVA, *Il diritto penale del lavoro: commentario diretto da Franco Carinci*, VII, Utet giuridica, Torino, 2007, p. 123.

³ Elena La Rosa afferma, in materia di danni da emotrasfusione, che “il paradigma che caratterizza gli ordinamenti giuridici tradizionali è quello della ‘solidarietà’ fondato sulla “ripartizione di rischio” e sul “principio di prevenzione”, in virtù dei quali, affinché i rischi siano socialmente accettabili e indennizzabili, occorre ridurre l’entità e la frequenza mediante il progresso tecnico e scientifico. Ma l’avvento della società tecnologica ha provocato l’emergenza di nuovi rischi incalcolabili e imprevedibili (...). In questa nuova dimensione il modello solidaristico non può più funzionare (...). È in questa logica che va emergendo il nuovo paradigma della ‘sicurezza’, quale istanza fondamentale della persona, fondato sul principio di ‘precauzione’, in avanzamento e in sostituzione rispetto alla prevenzione”: E. LA ROSA, *Danno da emotrasfusioni: evoluzione del sistema e principio di precauzione*, in *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici: esperienze a confronto*, a cura di Francesco Alcaro, Firenze University Press, Firenze, 2008, pp. 288 e 289.

ad una disciplina precauzionale, subordinando a questa finalità anche l'operatività in concreto della sanzione”⁴.

La chiave dell'‘insuccesso’ del decreto 626 si rileva nella perdita, da parte del legislatore, di un'importante *chance* per *resettare* il sistema e dar vita ad un testo fondamentale che abrogasse la normativa previgente e desse corpo a quelle esigenze di “riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo”, quali si rinvennero nell'articolo 1, rubricato “Finalità”, del testo unico del 2008. A quest'ultimo si ascrivono importanti modifiche tra cui la responsabilità dell'appaltatore per gli infortuni dei lavoratori delle ditte appaltatrici, l'estensione della tutela ai lavoratori flessibili, ed una disciplina più rigorosa per le imprese che non adottano le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, responsabilizzando anche il lavoratore stesso, che è chiamato *ex* articolo 20 “a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Si può quindi definire il d.lgs. 81/2008 – integrato dalle modifiche del d.lgs. 106/2009⁵ – “sia uno spartiacque con la stratificata legislazione del passato, sia il punto di concentrazione e di sviluppo dei futuri interventi normativi”⁶.

2. L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO: PROFILI PREVIDENZIALI

L'amianto, dal greco ἀμίαντος “incorruttibile”, (o asbesto) è un insieme composto da minerali del gruppo dei silicati, costituito da fibre sottilissime, che, “per la sua alta resistenza alla fusione e alla combustione, è servito a fabbricare tessuti incombustibili

⁴ N. MAZZACUVA, *Il diritto penale*, cit., p. 125.

⁵ Le novità più significative si rilevano nella previsione di una patente a punti per le imprese dei settori a rischio, in materia di delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro non delegabili, obblighi del medico competente, e quelli connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione e l'estensione dei lavoratori autonomi e volontari.

⁶ L. PELLICCIA, *Il nuovo Testo Unico di Sicurezza sul lavoro, cosa cambia dopo il d.lgs. n.81/2008*, Maggioli Editore, Rimini, 2008, p. 16.

e per guarnizioni a tenuta di vapore o d'acqua calda, per resistenze, filtri, diaframmi, ecc.; impastato con cemento dà prodotti del tipo *eternit*⁷. La constatazione da parte della scienza medica della natura nociva delle fibre di amianto, la cui inalazione è cancerogena⁸, ne ha determinato il divieto di produzione e utilizzo in Italia a partire dal 1992 con l'approvazione della legge 257.

La norma, determinando la cessazione dell'impiego dell'amianto, introduce alcune misure di sostegno destinate ai lavoratori occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzare l'amianto. Il principale beneficio introdotto è rivolto: a chi ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per i quali sia provata l'esposizione a tale sostanza (art. 13, comma 7); agli altri lavoratori, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto di lavoro, se superiori ai 10 anni, soggetti alla assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL (art. 13, comma 8); successivamente, la legge n. 271 del 1993 ha esteso i benefici a tutti i lavoratori esposti all'amianto e soggetti all'assicurazione INAIL⁹.

La legge 257 non costituisce tuttavia l'unico referente normativo in materia di procedura di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto: date le dimensioni inaspettatamente 'abnormi' del fenomeno si è presto reso necessario un tavolo tecnico Ministero - Inps - Inail – organizzazioni sindacali dal quale sono derivate le linee guida elaborate dal Ministero del Lavoro tra il 1999 e il 2001: "si

⁷ Cfr. voce *Amianto*, in *Enciclopedia Treccani on line* consultabile al sito www.treccani.it.; "Nel nostro paese l'utilizzazione del crisotilo ha rappresentato il 75% della utilizzazione totale di amianto ed il 75% di tutto l'amianto usato è stato impiegato nel settore edilizio e delle costruzioni (fibrocemento). Fibre di amianto sono state utilizzate nella produzione di una vasta gamma di prodotti, soprattutto per l'edilizia. I dati relativi al consumo di amianto in Italia nel 1988 indicavano che il 72% dell'amianto utilizzato veniva impiegato per i prodotti in amianto-cemento, tra i quali in prevalenza le lastre per coperture, i tubi, le condotte e le canalizzazioni" cfr. *Manuale Medicina del Lavoro*, Ipsoa, Milano, 2007, p. 228.

⁸ La scienza medica ricollega l'amianto a diverse patologie, quali: la produzione di una malattia respiratoria polmonare a decorso progressivo, fortemente invalidante, causa di insufficienza respiratoria cronica (fibrosi polmonare) denominata asbestasi, conseguente all'accumulo di fibre nel polmone; un effetto cancerogeno per il polmone, specie quando l'inalazione delle fibre avvenga da parte di un soggetto fumatore (carcinoma bronchiale) e per le sierose (mesotelioma pleurico, cardiaco, peritoneale); la comparsa di ispessimenti pleurici e/o di placche pleuriche; la comparsa di versamenti pleurici benigni; la comparsa di verruche asbestosiche espressione della penetrazione di aghi di amianto nella pelle. Cfr. *Manuale Medicina del Lavoro*, cit., p. 229.

⁹ Cfr. www.INAIL.it sezione *Lavoratori-Benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto*.

tratta, semplificando, dell'indicazione all'Inail ed agli organi tecnici preposti all'accertamento delle esposizioni all'amianto (Contarp), dei parametri da utilizzare nel riconoscimento dei benefici previdenziali contemplati dalla legge 257/1992 e successive modifiche"¹⁰. Ulteriori interventi normativi (art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003¹¹; art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003; Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004) hanno esteso i benefici previdenziali anche a lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevedendo un coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi dell'1,25, utile solo ai fini dell'importo della pensione e per il raggiungimento della anzianità pensionabile. Nel 2007 è quindi approvata la legge 247 che all'art. 1, commi 20, 21 e 22, prevede la certificazione da parte dell'INAIL, "ai lavoratori – non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza *ante* 1° gennaio 2008 – che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale". Nel marzo 2008 è elaborato il decreto ministeriale attuativo dei commi 20 e 21, prevedendo la possibilità per i lavoratori¹² di ottenere il riesame

¹⁰ Cfr. M. SFERRAZZA, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, profili di diritto sostanziale e processuale*, Editrice Uni-Service, Trento, 2008, p. 55.

¹¹ "Con il D.L. n. 269 del 2003 la misura suindicata – ossia il calcolo dell'anzianità contributiva secondo il coefficiente 1,50 – ha subito una radicale trasformazione dovuta ad un duplice ordine di ragioni. Da un lato, infatti è stato logico presumere che, a distanza di tanti anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, il risultato della dismissione delle lavorazioni all'amianto, comportanti esposizione dei lavoratori alle sue polveri, fosse stato ormai conseguito; dall'altro, è venuto emergendo, dalle indagini epidemiologiche e dai progressi della scienza medica, che gli effetti dannosi della suddetta esposizione possono prodursi anche a lunga distanza di tempo e che non era, quindi, irragionevole attribuire un beneficio previdenziale a coloro che a siffatto rischio erano stati esposti, anche se le relative attività non erano obbligatoriamente assoggettate all'assicurazione INAIL. La nuova normativa ha, pertanto, previsto che il beneficio non valga al fine del raggiungimento dell'anzianità contributiva, ma sia attribuito in presenza delle altre condizioni di legge, a coloro che abbiano maturato il diritto al trattamento di quiescenza secondo gli ordinari criteri di calcolo, al solo fine della misura della pensione. La riduzione del coefficiente di rivalutazione da 1,50 a 1,25 è dovuta a non irragionevole previsione che vi sarebbe stato un allargamento della platea degli aventi diritto e, quindi, a una nuova valutazione delle esigenze di bilancio": Corte Costituzionale, sentenza 20 novembre 2008 n. 376 in *Informazione Previdenziale Rivista trimestrale dell'Avvocatura dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*, IV, Grafica Pontina, Pomezia, 2009, p. 1007.

¹² Possono presentare istanza di riesame all'INAIL, entro l'11 maggio 2009, al fine di ottenere l'estensione del periodo di riconoscimento di esposizione all'amianto, coloro che abbiano presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005; abbiano prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro, la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi

delle domande di esposizione all'amianto. Infine nel marzo 2009 è approvata la circolare ministeriale che ha per oggetto "l'estensione dei riconoscimenti di esposizione all'amianto ai lavoratori destinatari degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per periodi successivi al 1992".

Tra i quesiti che sono sorti in materia di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto si pone quello del cumulo con altri '*favores*' quali anticipazione dell'accesso alla pensione o aumenti dell'anzianità contributiva, nel qual caso, come si afferma nella circolare INPS del 2005, i soggetti potenzialmente destinatari di più agevolazioni, "hanno facoltà di optare tra l'uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza"¹³.

Non rientrerebbe invece nel divieto di cumulo la tutela previdenziale conseguente "ad un particolare *status* del lavoratore (invalido, non vedente, sordomuto), atteso che risulta estranea all'ambito applicativo della normativa in esame la fruizione di eventuali benefici determinati da situazioni individuali di svantaggio fisico"¹⁴.

3. RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO NEL D.LGS. N.38 DEL 2000

La categoria del danno non patrimoniale rappresenta un problema annoso che attanaglia giuristi di ogni settore attorno alla *vexata quaestio* della sua risarcibilità e liquidazione¹⁵: "la tradizionale partizione tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali, in auge fino agli anni Ottanta, incentrata sulla natura – patrimoniale o

all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992; non siano titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008. Cfr. www.INAIL.it sezione *Lavoratori-Benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto*, cit.

¹³ Circolare INPS 15 aprile 2005 n. 58 consultabile sul sito www.inps.it sezione *Circolari*; nello stesso senso M. SFERRAZZA, *Benefici previdenziali*, cit., p. 73.

¹⁴ Circolare INPDAP 7 aprile 2005 n. 11, "Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto", consultabile all'indirizzo www.cgil.it/archivio/politicheprevidenziali/Circolare%20INPDAP%20amianto%2004-2005.pdf

¹⁵ Cfr. sul punto P. CENDON, *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, I, Utet Giuridica, Torino, 2008; ID - R. ROSSI, *Il danno biologico*, in *Il risarcimento del danno non patrimoniale, Parte generale*, di P. Cendon, Utet Giuridica, Torino, 2008, p. 55 ss.; M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, Cedam, Padova, 2009, p. 555 ss.

non patrimoniale – dell’interesse leso e collegata al modo tradizionale di interpretare la disposizione dell’articolo 2059 c.c., ritenuta dipendente dal fatto-reato, espungeva dal sistema del risarcimento del danno proprio il pregiudizio alla salute in quanto tale, quando non collegato a ipotesi di illeciti anche penalmente rilevanti”¹⁶. La lesione dell’integrità psicofisica era ricondotta unicamente ad una questione di ‘monetizzazione’ del danno, ossia di quantificazione della riduzione della capacità lavorativa e quindi reddituale – futura – del soggetto. La creazione giurisprudenziale¹⁷ della *species* di danno biologico segna il passaggio da una concezione più ‘secolare’ ad una più ‘antropocentrica’ di danno non patrimoniale, facendolo coincidere con la compressione del diritto alla salute e non – o almeno non soltanto – con la potenzialità reddituale del soggetto¹⁸.

La figura del danno biologico si è progressivamente – anche se non esclusivamente – protesa verso due aree di ‘danni sociali’, quelle degli infortuni sul lavoro e dei sinistri stradali¹⁹, le cui definizioni non sono coincidenti: la prima appare più *strictu sensu* propria della *species* di danno biologico²⁰, mentre la seconda appare più orientata ad un’apertura al danno esistenziale²¹.

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per effetto della riforma del 1999-2000 l’INAIL indennizza oggi il danno biologico con forme e modalità diverse a seconda che si tratti di danno alla salute:

- con esiti solo temporanei, ovvero con esiti minipermanenti (dallo 0 al 5% di invalidità permanente), non indennizzato dall’INAIL;
- con esiti permanenti di media entità (6-15%), indennizzato “col sistema “a punto”, in forma di capitale”;

¹⁶ D. POLETTI, voce *Danno Biologico*, in *Enciclopedia del Sole24ore*, IV, Milano, 2007, p. 642.

¹⁷ Tribunale di Genova, sentenza 30/5/1974, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 415.

¹⁸ “In caso di compromissione dell’integrità psico-fisica, il danno primario alla persona era quello patrimoniale (reale, ossia conseguente alla effettiva perdita della capacità reddituale, o figurato, perché rapportato a redditi immaginati per soggetti non dediti ad attività lavorativa, come il disoccupato o il minore di età) e il guadagno era il parametro per misurarlo”: D. POLETTI, voce *Danno Biologico*, in *Enciclopedia del Sole24ore*, IV, Milano, 2007, p. 642; cfr. G. GENTILE, voce *Danno alla persona*, in *Enciclopedia del Diritto*, XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 637.

¹⁹ Cfr. D. POLETTI, voce *Danno Biologico*, in *Enciclopedia del Sole24ore*, IV, Milano, 2007, p. 643.

²⁰ L’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 recita: “La lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”.

²¹ Gli articoli 138 e 139 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n.209 (Codice delle assicurazioni private) parlano di lesione “che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

- con esiti permanenti gravi (pari o superiori al 16%), indennizzato in forma di rendita, maggiorata in misura proporzionale alla retribuzione della vittima, così da ristorare sia il danno biologico sia quello patrimoniale da riduzione di capacità reddituale, “che in caso di postumi superiori al 15% è presunto dalla legge *iuris et de iure*”²².

Nel 2000 con il decreto del 12 luglio sono state approvate la “tabella delle menomazioni”, la “tabella indennizzo danno biologico” e la “tabella dei coefficienti” e i relativi criteri applicativi della disciplina contenuta nel decreto n.38. Perché però possa applicarsi tale normativa indennitaria si richiede che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si siano verificati o denunciati a partire dal 25 luglio dell’anno di entrata in vigore del decreto. Delle tre tabelle quella avente ad oggetto la quantificazione dell’erogazione corrispondente al punto d’invalidità riscontrato (tabella indennizzo danno biologico) ha per lo più ripreso il metodo impiegato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità circa la quantificazione del danno risarcibile, ossia riconducendo ad ogni punto di invalidità un corrispondente valore monetario, differenziando poi quest’ultimo per sesso ed età del danneggiato. Si deve tuttavia registrare la parziale ‘fallacia’ di questo sistema tabellare, adeguato sì al meccanismo assicurativo ma meno collimante con il modello risarcitorio del danno alla persona, dato il pregnante carattere indennitario e insufficientemente soddisfacente dei prefissati importi monetari indicati nelle tabelle²³.

È necessaria d’altra parte, data la ‘cristallizzazione’ di questi valori al 2000, una rivalutazione continua di questi valori, sulla base della variazione dell’indice INSTAT, nell’ambito di un processo di armonizzazione “dei meccanismi di rivalutazione degli indennizzi del danno biologico, con quelli già previsti per il danno patrimoniale”: “si sono assunti, perciò, criteri e scadenze della rivalutazione periodica dettati dall’art. 11 del dgs. n.38/2000, che hanno trovato conferma nell’articolo 5, comma 6, della legge n.57/2001 riguardante l’aggiornamento degli importi dovuti per

²² M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, Cedam, Padova, 2009, p. 441.

²³ Nello stesso senso F. CARINCI – M. MISCIONE, *Il collegato lavoro 2008*, Ipsoa, Milano, 2008, p. 234.

il risarcimento del danno alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”²⁴.

4. CONCLUSIONI

Anche se la legge 257 del 1992 ha messo al bando la produzione e commercializzazione di manufatti contenenti amianto, per i lavoratori persiste tuttora un pericolo di potenziale esposizione – con i conseguenti effetti nocivi – nello svolgimento di “attività di manutenzione, sostituzione, demolizione, incapsulamento, di manufatti esistenti e il trasporto e smaltimento a discarica di rifiuti contenenti amianto”²⁵.

Nonostante sia stata adottata una disciplina volta a regolamentare l’espletamento di queste operazioni pericolose²⁶, permane la percezione di una questione annosa che non ha ancora trovato una definitiva soluzione. L’esponentiale diffusione che in passato ha avuto questo materiale ha provocato infatti un fenomeno abnorme sul piano ambientale e sanitario – che valica i confini nazionali, coinvolgendo infatti tutti gli Stati europei ed extraeuropei che hanno fatto uso di questo agente²⁷ – ed anche su quello strettamente giuridico, in termini di adozione di norme sempre più efficienti, al

²⁴ G. CORSALINI, *Gli infortuni in itinere. Estensione della tutela previdenziale e risarcimento del danno*, Ipsoa, Milano, 2009, p. 228; Nello stesso senso cfr. F. CARINCI – M. MISCIONE, *Il collegato*, cit., p. 235; “Al riguardo va ribadito ed affermato che nella materia *de qua*, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. Conseguo, perciò, che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell’amianto, ma anche quelle che si svolgono con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto”: cfr. Cass. Pen., Sezione III, sentenza 10 marzo 2009 n.10527, in www.puntosicuro.it, quotidiano informatico sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza, consultabile all’indirizzo <http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&ildArticolo=9087>.

²⁵ A.A. vari, *Manuale Sicurezza 2008*, Ipsoa, Milano, 2008, p. 460.

²⁶ Il d.lgs. n.81 del 2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro, con riferimento alle attività di demolizione e rimozione dell’amianto, ovvero di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto di: predisporre un piano di lavoro con le misure necessarie alla sicurezza e salute degli addetti ed alla protezione dell’ambiente esterno; inviare copia del piano stesso all’ASL competente (adesso ASP), corredato delle informazioni inerenti al ‘teatro lavorativo’ e alla durata del lavoro, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, nel corso dei quali l’ente può dettare le prescrizioni necessarie: cfr. A.A. vari, *Manuale Sicurezza 2008*, cit., p. 461.

²⁷ “Secondo uno studio di alcuni anni fa pubblicato sul *New England Journal of Medicine*, nei prossimi 40 anni sono previsti 250.000 decessi per mesotelioma in Europa, 72.000 negli Stati Uniti, 103.000 decessi in Giappone e 30.000 in Australia”: cfr. M. FELLINI, *Amianto: gli sviluppi della ricerca*, in www.humanitasalute.it, il giornale online della salute.

passo con le scoperte scientifiche del settore, ed in termini giudiziari, data la mole consistente di controversie ospitate tutt'oggi dai tribunali del lavoro.

Caterina Passalacqua

Praticante presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Messina